

L'aumento della criminalità giovanile

di Maria Rita Cattani

Sono in preoccupante aumento nel nostro Paese i reati commessi da minori. Tra i più diffusi e in tendenziale crescita rientrano le rapine, gli scippi, i furti negli esercizi commerciali, le lesioni, le percosse, i danneggiamenti, i delitti informatici, le violenze sessuali, i reati di spaccio e ricettazione.

Le baby gang

È cresciuto il fenomeno delle **baby gang**, solitamente composte da meno di dieci adolescenti di età compresa tra i quattordici e i diciassette anni e caratterizzate dalla **ripetitività dei reati commessi** e dalla loro **gravità**: tra essi rientrano infatti le risse con percosse e lesioni, gli atti vandalici, il disturbo della quiete pubblica, gli atti di bullismo. Le vittime più frequenti sono i loro coetanei.

I giovanissimi componenti delle baby gang si dimostrano generalmente incapaci di comprendere la gravità dei loro comportamenti, sono privi di freni inibitori e non provano empatia verso le loro vittime. Ma quali **motivazioni** sono alla base dell'ingresso in gruppi simili? Le spiegazioni fornite dagli esperti, soprattutto psicologi, sono quelle di rapporti problematici con la famiglia, di disagio sociale ed economico, di difficoltà relazionali; l'appartenenza alla "banda" diventa una risposta appagante al proprio isolamento e stato di insoddisfazione.

Tra i membri della gang sono ampiamente utilizzati i **social network**, sia per comunicare tra loro sia per diffondere in rete gli eccessi compiuti, cosa che, purtroppo, comporta sia la **deresponsabilizzazione** delle azioni illecite sia il sorgere di **comportamenti emulativi**.

La responsabilità penale

Sappiamo che la responsabilità penale è riconosciuta nel nostro Paese a partire dai **quattordici anni**: di conseguenza **sotto questo limite di età non si può essere né processati né puniti**. Negli altri Paesi europei l'età minima per l'imputabilità penale varia dai dieci anni (Regno Unito e Cipro) ai diciotto (Belgio e Lussemburgo).

Per quanto riguarda i giovani di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, il nostro sistema giudiziario privilegia l'**aspetto rieducativo** rispetto a quello punitivo; la custodia cautelare, infatti, può essere applicata solamente nei casi di reati per cui la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a sei anni.

Vengono privilegiati provvedimenti prevalentemente rieducativi, tra cui:

- la **permanenza in casa**, ossia l'obbligo di rimanere presso l'abitazione familiare, che si accompagna spesso al divieto di comunicare con persone esterne;
- il **collocamento in comunità**, se il giovane ha violato determinati obblighi o si è allontanato in modo ingiustificato dall'abitazione;
- la **messa alla prova**, un percorso che consente di estinguere il reato: il minore accetta di propria volontà di svolgere attività di pubblica utilità sotto il controllo dei servizi sociali.

Il decreto Caivano e la legge di conversione

Nel settembre 2023, all'indomani di tragici episodi di violenza che si erano verificati nel Comune di Caivano (Napoli), è stato emanato dal Governo un decreto legge (d.l. n. 123/2023) volto a rafforzare gli interventi contro la criminalità minorile.

Il decreto è stato convertito nella **legge n. 159/2023**, che prevede specifiche misure di contrasto alla criminalità giovanile e alla povertà educativa; il suo obiettivo è principalmente quello di **sanzionare comportamenti contrari alla legge**, oltre che di **prevedere percorsi di rieducazione del minore** che ha commesso atti illeciti.

I principali provvedimenti

Esaminiamo i **principali provvedimenti** previsti dalla **legge n. 159/2023**.

Il DASPO urbano

Da tempo è applicato in Italia il **Divieto di accedere alle manifestazioni sportive** (DASPO) per contrastare la violenza all'interno degli stadi. Dal 2017 opera anche il **DASPO urbano**, una misura comminata a livello personale che impedisce l'accesso a specifiche zone della città, allo scopo di tutelarne la sicurezza e di contrastare fenomeni che comportano degrado urbano, come ad esempio molestie dovute a stati di ubriachezza, bivacchi non autorizzati, azioni violente o predatorie.

La possibilità di applicare il DASPO urbano è **stata estesa ai minori di età superiore ai quattordici anni**; in particolare è vietato avvicinarsi a locali ed esercizi pubblici a chi, oltre che avere subito denuncia per cessione di stupefacenti, detiene droghe a fini di spaccio. Il questore può inoltre disporre misure accessorie, quale l'obbligo di presentarsi agli uffici di Polizia almeno due volte a settimana.

Arresto in flagranza

È ora ammesso l'**arresto in flagranza del minore** (dai quattordici anni) per il reato di porto d'armi o di altri oggetti idonei a offendere e sono state inasprite le sanzioni per questa tipologia di reato.

I poteri del questore

Per quanto riguarda i minori di età compresa tra i dodici e i quattordici anni (ricordiamo, non imputabili) che commettono delitti di particolare gravità, con pena della reclusione non inferiore a 5 anni, essi possono essere **convocati** dal questore insieme ad almeno un genitore, cui potrà essere applicata una sanzione pecuniaria da 200 a 1.000 euro, a meno che provi di non aver potuto impedire il reato. Si tratta del cosiddetto **ammonimento**, che rappresenta l'unico provvedimento applicabile in ambito penale al di sotto dei quattordici anni.

Verso i minori ultra quattordicenni è ora ammesso l'**avviso orale**, provvedimento con cui il questore avvisa la persona che si presume realizzi proventi di reati e sia quindi socialmente pericolosa che esistono indizi a suo carico ed è pertanto tenuta a mantenere una condotta conforme alla legge. Il questore può inoltre proporre all'autorità giudiziaria di vietare ai minori di possedere o utilizzare telefoni cellulari o altri simili dispositivi se il loro uso è servito a realizzare comportamenti che hanno determinato l'avviso orale.

Percorso di rieducazione

Nel caso di reati per cui è prevista una pena detentiva non superiore a cinque anni, il pubblico ministero notifica al minore e a chi esercita la responsabilità genitoriale l'istanza di definizione anticipata del procedimento, alla condizione che il minore acceda a un percorso di **reinserimento** e di **rieducazione civica**. All'interno del programma rieducativo il minore è tenuto a svolgere lavori socialmente utili. Se il suo percorso ha esito positivo, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere e dichiara l'estinzione del reato; nel caso opposto rimette gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione del procedimento.

Abbandono scolastico

È stato introdotto un inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori che non mandano i figli alla scuola dell'obbligo. Nel caso della **dispersione assoluta** (il minore non è mai stato iscritto a scuola) la pena prevista arriva fino a due anni di reclusione; nell'ipotesi di **abbandono** (il minore fa un numero di assenze tale da eludere l'obbligo scolastico) la pena prevista è fino a un anno di reclusione. Inoltre, i soggetti che violano l'obbligo perdono il diritto di percepire l'assegno di inclusione.

La necessità dell'educazione

I provvedimenti varati con la legge n. 159/2023 rispondono alla necessità di fronteggiare il pericoloso aumento della criminalità giovanile e alla constatazione che i giovani di oggi sono pienamente consapevoli delle loro azioni; la risposta dello Stato, per quanto severa, ha comunque una finalità prevalentemente preventiva e di tutela verso le vittime.

Gli interventi punitivi, però, non possono bastare. È necessaria un'adeguata **opera di educazione**, distribuita e applicata in diversi ambiti: familiare, scolastico e mediatico; occorre orientare i giovani alla **cultura della legalità** e favorire la loro **partecipazione all'interno della società civile**.

A tale scopo si sono rivelate particolarmente utili, e vanno quindi potenziate, determinate iniziative, tra cui:

- attività di aggregazione negli orari extra scolastici;
- azioni mirate a combattere l'abbandono della scuola;
- percorsi di educazione all'uso corretto dei social;
- interventi di mediazione familiare e di supporto ai genitori;
- realizzazione di laboratori volti a promuovere la conoscenza delle regole e dei valori sociali.